

Allegato "A" del N. 37608/11092 di Repertorio

F F A T T O

Articolo 1

Dedominazione

1.1. E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE ICM GIOVANNI CARLO - OMIUS" organizzazione non lucrativa di utilità sociale, istituita per iniziativa di "CONSULTORIO FAMILIARE LA CASA DI ERBA - OMIUS" con sede in Erba (provincia di Como), "ASSOCIAZIONE PUNTO FAMIGLIA OMIUS" con sede in Cantù (provincia di Como), "CESAR" - CENTRO LOMBARDO DI ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA - OMIUS con sede in Lecco (provincia di Lecco), "CONSULTORIO FAMILIARE INTERREGIONALE DI BRIVIO - HERATE - MISSAGLIA - OMIUS" con sede in Morate (provincia di Lecco).

La fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "OMIUS".

1.2. La Fondazione ha sede legale in Erba, via Leopardi n. 16.

1.3. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopo

2.1. Scopo della Fondazione è la promozione, il sostegno e l'assistenza alla persona, alla coppia, alla famiglia e alla maternità, secondo la visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia, in sintonia con il magistero della Chiesa Cattolica e secondo le direttive pastorali della Diocesi di Milano.

2.2. La Fondazione rappresenta una concreta attuazione dell'impegno pastorale della comunità cristiana attraverso a favore dell'importante e delicata realtà familiare.

2.3. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, operando nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza (articolo 10, comma 1, lettera a), numeri 1 e 3, D.Lgs. 460/97).

2.4. La Fondazione aderisce alla Federazione Lombarda Centri di Assistenza alla Famiglia (FelCarF), condividendo le finalità e le norme statutarie.

Articolo 3

Attività

3.1. La Fondazione persegue il proprio scopo anzitutto promuovendo e gestendo l'attività di consultorio familiare nel rispetto della Legge numero



403/75, mediante la quale intende garantire una serie di servizi di sostegno, prevenzione e assistenza alla famiglia, alla coppia e, in genere, alla persona, in conformità alle specifiche indicazioni scolari e nell'osservanza della normativa nazionale e regionale in materia di consultori familiari.

3.2. La Fondazione, in via strumentale, cura la formazione delle persone impegnate nei propri organismi operanti in ordine alle implicazioni etiche e morali custodite dalla tradizione e dal magistero della chiesa, in riferimento alla visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia. Analoga formazione, oltre a quella più specifica di natura scientifica, è offerta al personale direttivo e a tutti coloro mediante i quali sono svolte le attività della Fondazione.

La formazione interna, di cui al periodo precedente, può essere organizzata anche in collaborazione con la Fondazione Lombarda Servizio la famiglia, FelCarF, con i competenti organismi diocesani, con le università e gli enti e istituti scientifici e di ricerca di ispirazione cristiana.

3.3. La Fondazione può collegarsi ad altri enti che perseguono analoghe finalità, convenzionandosi con essi o partecipando agli stessi.

3.4. La Fondazione può collegarsi a università, istituzioni di cultura e di ricerca, istituzioni scientifiche, che ne condividono l'ispirazione e lo scopo.

3.5. La Fondazione può richiedere per le proprie attività e riconoscimenti pubblici per l'esercizio, l'accreditamento e l'accordo contrattuale.

3.6. La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività direttamente connesse o accessorie a quelle istituzionali purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3.7. La Fondazione potrà in particolare:

- a) gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari anche a medio o a lungo termine, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività.

18-
20-
22-
24-
26-
28-
30-
32-
34-
36-
38-
40-
42-
44-
46-
48-
50-
52-
54-
56-
58-
60-
62-
64-
66-
68-
70-
72-
74-
76-
78-
80-
82-
84-
86-
88-
90-

di favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini similari e quelli della Fondazione facenti parte della medesima unità strutturale;

e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o comunque posseduta;

f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi e altre forme associative, pubbliche o private, al fine di perseguire con maggiore efficacia le proprie finalità istituzionali;

g) costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, nei limiti consentiti dalla legge.

3.8. E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diversa da quelle istituzionali ed eccezionali di quelle ad essa direttamente connesse.

3.9. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che le attività svolte dalla Fondazione vengano adeguatamente svolte nel contesto sociale, purché nel rispetto dello scopo.

Articolo 4

Partecipanti della Fondazione

4.1. Gli enti fondatori diventano membri della Fondazione con la qualifica di Partecipanti e devono fornire comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

4.2. Persone fisiche diventano membri della Fondazione con la medesima qualifica di Partecipanti, se nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ai sensi dell'articolo 10, lettera o), gli enti e le persone giuridiche, pubbliche o private, che condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso.

4.3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 5

Esclusione o regresso

5.1. Il Consiglio di Amministrazione decide e suggerisce esecutive dei suoi membri l'esclusione dei Partecipanti per grave o reiterato inadempimento



degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) inadempimento degli obblighi di contribuzione dovuti conformemente al presente statuto;
 - b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione;
 - c) comportamento contrario ai doveri di prestazione non patrimoniali.
- 5.2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:
- a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) fallimento e/o apertura di procedura concorsuale anche stragiudiziale.

Articolo 6

Patrimonio

6.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione di euro 52.000,00 (cinquantadue mila) come descritto nell'atto costitutivo;
- b) dai beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e a ciò destinati.

6.2. Esso si incrementa per effetto:

- a) dei conferimenti dei Partecipanti, delle elargizioni fatte da altri enti e sottoposte per espresse destinazioni ad incremento del patrimonio;
- b) dei residui di gestione non utilizzati, a ciò assegnati non delibera del Consiglio di Amministrazione.

6.3. Il mutamento nelle composizioni dei cespiti patrimoniali non costituisce modifica dello statuto.

Articolo 7

Mezzi di funzionamento

7.1. Costituzione mezzi di funzionamento tutti i beni e le risorse, diversi dal Patrimonio, ed in particolare:

- a) le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- b) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- c) le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dai Fondatori, dai Partecipanti o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;
- d) le eventuali donazioni o i lasciti testamentari che non sono espressamente destinati a patrimonio;
- e) ogni altro provento conseguito in relazione alle attività di cui all'articolo 3.

d
e
f
g
h
i
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

7.2. E' fatto divieto di impiegare gli utili, gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad essa direttamente connesse. E' fatto il divieto di distribuire anche in sede indiretta utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

7.3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 9

Organi della Fondazione

- a) il Consiglio di Amministrazione,
 - b) il Presidente e il Vicepresidente,
 - c) l'Assemblea dei Partecipanti,
 - d) il Revisore legale.
- 9.2. Gli organi così individuati restano in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al anno esercizio successivo alla loro elezione, fatti salvi quelli nominati in sede di atto costitutivo che restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla loro nomina.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

- 10.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 9 (nove) membri. Il numero complessivo dei consiglieri per ciascuna diocesi di Milano contestualmente alla nomina dei consiglieri di sua competenza.
- 10.2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue:
- a) un consigliere dal Presidente di FeldeAP,
 - b) fino ad un massimo di 8 consiglieri dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano come segue:
1. scegliendone anzitutto uno per ciascuna fascia di candidati proposta dall'Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'articolo 15.6. lettera b),
2. completando gli altri liberamente.
- L'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano provvede alla nomina dei consiglieri determinando contestualmente il loro numero complessivo ai sensi dell'ar-



Articolo 9.1. L'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano non può integrare successivamente il loro numero.

9.3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rimosserati solo per due mandati consecutivi.

9.4. I soggetti di cui all'articolo 9.2, lettera b), con la modalità ivi stabilita, provvedono - per quanto di competenza - agli adempimenti necessari per dar corso alla conferma o alla sostituzione dei consiglieri entro i quarantacinque giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio.

9.5. I consiglieri rinunciano comunque in carica sino a che il loro successore non abbiano accettato la nomina.

9.6. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

9.7. In ogni caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere a richiedere la nomina del sostituto a coloro al spetta di diritto.

9.8. Il sostituto dovrà essere nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della notizia dell'avvenuta cessazione.

9.9. Il mandato dei consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio Amministratore cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

Articolo 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

- 10.1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
- 10.2. Il Consiglio di Amministrazione, in via esemplificativa e non esaustiva:
- a) definisce il piano annuale di attività della Fondazione dopo aver consultato l'Assemblea dei Partecipanti;
 - b) istituisce eventuali Commissioni con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
 - c) adotta eventuali regolamenti interni;
 - d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
 - e) predisporre e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e delibera sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario;
 - f) chiede all'Assemblea dei Partecipanti il parere sul bilancio preventivo;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

- a) delibera il mutamento della composizione dei comitati patrimoniali di cui all'articolo 6.3;
- b) assume i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
- c) adotta i provvedimenti disciplinari di maggior rilievo e risolve i contratti con i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
- d) delibera sulla proposta di modifica dello statuto nonché sulla proposta di trasformazione o fusione dell'ente;
- e) delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo e alla nomina del liquidatore;
- f) elegge il Vicepresidente;
- g) nomina, se del caso, il Direttore generale su proposta del Presidente determinandone i poteri, il compenso nei limiti di legge e la durata in carica;
- h) nomina, se del caso, il Coordinatore della unità di offerta;
- i) ammette i Partecipanti ai sensi dell'articolo 4.1; determina la misura minima dei contributi cui sono tenuti i Partecipanti;
- j) chiede all'Ordinario diocesano la nomina del Consulente ecclesiastico;
- k) nomina il Consulente etico e i Consulenti etici, sentito l'Ordinario diocesano.

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 11.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta la maggioranza dei consiglieri o il Revisore legale, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
- 11.2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'annunzio con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad assicurare il ricevimento da parte di ciascun Consigliere e del Revisore legale.
- 11.3. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.



11.4. Si ritengono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri.

11.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per scritto o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri o che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti pertinenti, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

11.6. Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio.

11.7. Alle riunioni può partecipare il Revisore legale.

Articolo 12

Quorum

12.1. Salvo quanto previsto ai successivi commi, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

12.2. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

12.3. Le proposte di modifica del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri in carica.

12.4. Le proposte di trasformazione, di fusione o di estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri in carica.

12.5. Qualora il valore di quorum non fosse un'unità intera si deve arrotondare il risultato all'unità intera superiore.

Articolo 13

Il Presidente

13.1. Il Presidente è nominato dall'Ordinario della Diocesi di Milano tra i membri del Consiglio di Amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

